



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott. Raffaele Basile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 2743/08

PROMOSSA DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Pisa alla via [REDACTED], presso lo studio

dell'avv. [REDACTED], da cui è rappresentato e difeso in virtù di

procura a margine dell'atto di citazione, unitamente all'avv. [REDACTED]

parte attrice

CONTRO

[REDACTED] s.p.a.

in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in

Pisa, via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], da

cui è rappresentata e difesa come in atti.

parte convenuta

OGGETTO

RISARCIMENTO DANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con atto di citazione notificato alla controparte, il sig. [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] spa dinanzi

all'Autorità giudicante in epigrafe.

Sent. n. 1494/09
 del 17.4.2009
 n. 2743/08 RO
 Rep. n. [REDACTED]
 Cron. n. 5163/09
 Depositato 22.4.09
 Ogg.: Opp. Sans. Amm. [REDACTED]
 Ogg.: R.A. danni

• Assumeva una inadempienza contrattuale della convenuta suddetta ,
per mancata erogazione del servizio telefonico per un periodo di
gg.63.

• Chiedeva la condanna della [REDACTED] Italia spa al risarcimento del
danno patito a seguito di detta inadempienza, consistente nelle
seguenti voci : indebito pagamento del canone nel periodo in
contestazione (Euro 29,13); spesa sostenuta per ovviare alla carenza
di linea telefonica a mezzo di telefonia cellulare (Euro 50,00);
rimborso forfetario ex art. 26 delle condizioni generali di
abbonamento; (Euro 382,41) ; danni patrimoniali e non patrimoniali
ulteriori (Euro 500,00), con clausola di contenimento nel limite di
Euro 1.033,00.

• Si costituiva in giudizio la [REDACTED] spa la quale eccepiva di
avere evaso tempestivamente le richieste avanzate dalla parte attrice
in occasione degli inconvenienti verificatisi alla sua utenza.
.Contestava che il [REDACTED] non avesse usufruito della linea telefonica
[REDACTED] per il lungo periodo da esso indicato in citazione . Chiedeva
pertanto il rigetto della domanda o comunque la limitazione del
risarcimento ai soli giorni dimostrabili di utenza non operativa, ex
art. 7 delle Condizioni generali di contratto.

• Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale articolata dalle parti,
con escussione dei seguenti testi: [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED],

• Sulle conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.

CONCLUSIONI



Come da verbali di udienza del 6 marzo 2009 e successive note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie oggetto della controversia scaturisce da un contratto di somministrazione ex art 1559 c.c. avente ad oggetto una utenza telefonica gestita dalla convenuta ██████████ s.p.a. . La domanda è procedibile, avendo la parte attrice previamente adito il competente Corecom per il tentativo di conciliazione della controversia necessario *ex lege, ratione materiae*.

La titolarità della legittimazione ad agire del Filidei ed a contraddire della Telecom italia spa nel presente giudizio, appare dimostrata dagli atti di causa e non è stata posta in contestazione, per cui essa va ritenuta sussistente.


Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, al creditore che agisca per il risarcimento del danno, compete comprovare la fonte del suo diritto, mentre *il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*. Al riguardo, dall'esame dell'istruttoria compiuta, appare che l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. risulti adempiuto in gran parte dalla parte attrice, laddove appare carente per quanto riguarda la parte convenuta.

Utili elementi di prova sono stati forniti dal giudicante dall'espletamento



della prova testimoniale, con escussione di complessivi tre testi, di lista sia
attore che convenuta. La sig.ra ██████████ (coniuge del ██████████) ha
dichiarato di essere in comunione dei beni con l'attore, per cui la sua
deposizione non può essere tenuta in conto dal giudicante, essendo la
medesima portatrice di un interesse attuale nel presente giudizio. La sig.ra
██████████ (figlia dell'attore) ha asserito di non avere potuto
contattare telefonicamente i genitori nella loro dimora abituale per tutto il
periodo oggetto della contestazione e di avere avuto notizia che anche altre
persone, tra cui il medico curante del genitore, non avessero potuto
comunicare con quest'ultimo a mezzo della abituale linea telefonica. Il sig.
██████████ ha dichiarato di essere dipendente ██████████ Italia,
per cui la sua deposizione viene liberamente valutata dal giudicante, non
avendo il medesimo un interesse attuale nella presente controversia, ma solo
uno potenziale *in abstracto*. Egli ha asserito di non ricordare in dettaglio il
caso specifico, ma che quale responsabile dell'Area reclami ██████████ ha
potuto constatare che la tipologia di problematica in questione è stata come
per prassi persa in carico dal servizio operativo "100". Ha anche dichiarato di
essere a conoscenza del fatto che l'inconveniente lamentato dall'attore sia
stato risolto nel dicembre 2007, nulla indicando circa l'inizio del medesimo.
Ha anche dichiarato che gli risulta un intervento di un tecnico della ditta
nella dimora del ██████████ per la sostituzione di una "coppia di riferimento",
nel gennaio 2008, e di essere a conoscenza che gli inconvenienti lamentati
dalla parte attrice fossero stati limitati alla funzionalità della linea ADSL.
Elementi di prova sulle circostanze dedotte dall'attore possono anche trarsi
dalla deposizione resa dal teste ██████████ nel giudizio cautelare



precedente alla odierna causa, in atti unitamente al fascicolo del procedimento cautelare.

Ulteriore elemento di prova della serietà della situazione venutasi a creare per la parte attrice a seguito dell'inadempimento [REDACTED] e dei riflessi sulla vita ordinaria del medesimo, è dato dallo stesso fatto che il [REDACTED] si sia visto costretto ad adire il Tribunale di Pisa con procedura ex art. 700.

Nell'ordinanza emessa a definizione di tale procedura, prodotta in atti, viene fatta inoltre menzione della circostanza che la sussistenza di inconvenienti sulla linea telefonica del [REDACTED] fosse stata in corso di tale giudizio "confermata dal difensore del ricorrente e dal sommario informatore".

Le condizioni generali di abbonamento, prodotte dalle parti in giudizio, forniscono elementi di rilievo in merito alla ripartizione delle responsabilità circa gli eventi per cui è causa.

Dall'istruttoria è emerso che la [REDACTED] spa operi talvolta in modalità remota per la risoluzione degli inconvenienti, quindi *in abstracto* non dovrebbe essere indicativa la circostanza di mancati accessi presso il domicilio dell'utente per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, lo stesso teste di lista convenuta ammette che nel caso di specie, quanto meno un intervento si rese necessario, per la sostituzione di un pezzo. *Il che lascia presupporre che nella fattispecie la problematica non fosse risolvibile "in remoto"*.

In conclusione, dalla valutazione comparata del contegno del [REDACTED] e di quello del gestore telefonico in oggetto, appare una responsabilità assorbente di quest'ultimo nella causazione degli eventi dannosi.




Una volta individuata una responsabilità contrattuale da parte della [REDACTED] Italia spa, va esaminata la risarcibilità del danno da ciò derivante al [REDACTED], richiesta da quest'ultimo a livello sia di danno patrimoniale che non patrimoniale. Occorre quindi procedere alla quantificazione del danno derivante dall'inadempienza suddetta.

In corso di giudizio è emerso che la [REDACTED] s.p.a. abbia provveduto ante-causam alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo di euro 300 (circostanza confermata dal teste [REDACTED] e non contestata negli scritti difensivi attorei). Tale importo appare verosimilmente da imputare al contratto di telefonia oggetto del presente giudizio, anche in considerazione della data di corresponsione (esatte 2008) ed andrà quindi detratta dagli importi cui la [REDACTED] verrà condannata nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 1222 c.c. l'inadempimento contrattuale comporta un risarcimento del danno in funzione della effettiva perdita economica. Va poi considerato il danno non patrimoniale, anche alla luce di quanto deducibile ex art. 1174 c.c.

Ai sensi dell'art. 27 delle menzionate Condizioni generali di contratto, viene stabilito che, qualora il Cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio *per errore*, ha diritto ad un indennizzo (50% del canone mensile di abbonamento per ogni giorno di indebita sospensione). Orbene, dall'istruttoria non sono emersi dati certi circa la durata della sospensione del servizio, che comunque appare verosimilmente di svariate settimane, per



cui il
risarc
di tal
specif
In sec
spa, a
parte
determ
sfera
in via
procès
forfeta
Tale
corrisp
prospè
quanto
nulla p
L'art.
la pro
riferite
non p
anni
fornit


cui il giudicante non ritiene che ai fini della determinazione del danno risarcibile possa procedersi sulla base di una esatta quantificazione ai sensi di tale normativa contrattuale, ma ex art. 1226 c.c. come nel prosieguo specificato.

In sede di istruttoria è stato comprovato che l'inadempimento della [REDACTED] spa, abbia comportato alcuni riflessi negativi nella sfera personale della parte attrice. Tuttavia, la parte attrice non ha fornito elementi tali da poter determinare con puntualità la quantificazione di tali riflessi sulla propria sfera reddituale. La valutazione di tale danno non può quindi che effettuarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base delle scarse risultanze processuali, e viene determinato (ricomprendendo in sé anche il risarcimento forfetario ex art. 27 delle Condizioni generali di contratto summenzionate).

Tale danno patrimoniale viene quantificato in Euro 300 (trecento), corrispondente sostanzialmente a quanto richiesto dall'attore nella prospettazione in dettaglio delle voci da risarcire, nonché coincidente con quanto già corrisposto all'istante ante-causam dalla parte convenuta, per cui nulla più è dovuto a tale titolo dalla [REDACTED] s.p.a.

L'art. 1218 c.c., laddove prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, non va quindi riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Nel caso di specie, va ritenuta sussistente la lesione di diritti costituzionalmente qualificati, quali quello alla

comunicazione interpersonale (art. 21 Costituzione) e alla salute (art. 32		
Costituzione) entrambi compresi dalla preclusione di non poter a lungo		Tale
utilizzare il contatto telefonico. Relativamente all'ultimo dei diritti		mon
costituzionali menzionati, il sig. ██████ ha tra l'altro prodotto ampia		dalla
documentazione a dimostrazione che nel periodo in contestazione fosse		
reduce da gravi problematiche sanitarie (che realisticamente avvalorano		Le s
l'assunto attoreo di necessità di costante contatto con il medico curante).		della
E' da ritenersi che la più recente e rigorosa giurisprudenza della Cassazione		rigua
a Sezioni Unite (Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) non		diba
abbia limitato (come si potrebbe essere portati a ritenere ad una prima		disp
superficiale lettura di quanto espresso dalla suprema Corte.)la nozione di		conv
danno patrimoniale risarcibile. E' da considerarsi anzi inalterato lo spazio		nota
per le singole interpretazioni del caso concreto, in virtù della indiscutibile		
ammissibilità di interpretazioni non necessariamente rigorose, sulla base		il Gi
della clausola generale dell'art. 2 della Carta Costituzionale in materia di		nella
diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale è, quindi, da		nei c
considerare sì tipico, ma solo nel senso che occorre individuare il referente		eccè
costituzionale vulnerato, il quale è di per sé aperto anche ad interpretazioni		- cor
estensive. "In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in		dei s
quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono		di pu
essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa		- co
configurarsi una autonoma categoria di danno" (come recita la sentenza		Tele
summenzionata della S.C. SS.UU). .		per c
Il danno non patrimoniale come sopra inteso, viene equitativamente		spes
quantificato in Euro 300,00 (trecento).		ricor



Tale importo é liquidato “ all’attualità”, ovvero al valore del danno al momento della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza medesima all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono parzialmente la soccombenza, tenuto conto della estrema difficoltà di poter raggiungere accordo in sede stragiudiziale riguardo ad un danno di natura non patrimoniale, oggetto di cangiante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e vengono liquidate come da dispositivo con compensazione del 50% delle medesime e condanna della convenuta al rimanente ,sulla scorta delle tariffe professionali vigenti e della nota spese allegata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 2743/08 promossa da [REDACTED] nei confronti di : [REDACTED] spa disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, stabilisce quanto segue :

- condanna la [REDACTED] spa al risarcimento in favore della parte attrice dei segg. importi : Euro 300,00 (trecento/00) oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo;
- compensa nella misura del 50% le spese di giudizio, condannando la [REDACTED] spa alla restante quota, determinata come segue : Euro 300,00 per diritti ed € 350,00per onorari, oltre 12,5% su tali diritti ed onorari per spese generali ex L.prof , nonché oneri previdenziali ed IVA ove ne ricorrano i presupposti di legge e spese successive occorrente.

